

<p>L.R. 5 gennaio 2007, n. 1</p> <p><b>Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali.</b></p>	<p><b>Proposta di legge n. 76/10<sup>^</sup> d'iniziativa dei Consiglieri regionali Romeo, Sculco, Arruzzolo, Cannizzaro, Giudiceandrea, Greco, Nicolò recante: "Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali)"</b></p>
<p>(...) Art. 2 <i>Composizione.</i></p>	<p>(...) Art. 2 <i>Composizione.</i></p>
<p>1. Del Consiglio delle Autonomie locali, composto da trentacinque membri, fanno parte:</p> <p>a) i Presidenti delle Province;</p> <p>b) i sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia;</p> <p>c) nove sindaci di Comuni non capoluogo con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti;</p> <p>d) tre sindaci di piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;</p> <p>e) due sindaci il cui comune fa parte di una Unione di Comuni;</p> <p>f) tre sindaci di comuni montani;</p> <p>g) tre sindaci di comuni di minoranza linguistica;</p> <p>h) due Presidenti di Consigli Comunali;</p> <p>i) <i>[soppressa]</i>;</p> <p>2. I componenti di cui alle lettere a) e b) sono membri di diritto. Tutti gli altri membri sono eletti secondo le procedure indicate nel successivo articolo 3 e seguenti.</p> <p>3. Nessun Comune può essere rappresentato contemporaneamente in più categorie.</p> <p>4. La funzione di componente del Consiglio delle Autonomie locali non è delegabile.</p> <p>5. Ai fini dell'applicazione della presente legge si considera la popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale.</p>	<p>1. Del Consiglio delle Autonomie locali, composto da <b>trentadue</b> membri, fanno parte:</p> <p>a) <i>identica</i>;</p> <p>b) <i>identica</i>;</p> <p>c) <i>identica</i>;</p> <p>d) <i>identica</i>;</p> <p>e) <i>identica</i>;</p> <p>f) <i>identica</i>;</p> <p>g) <i>identica</i>;</p> <p>h) <i>identica</i>;</p> <p>i) <i>identica</i>;</p> <p>2. <i>identico</i>.</p> <p>3. <i>identico</i>.</p> <p>4. <i>Identico</i>.</p> <p>5. <i>Identico</i>.</p>
<p>Art. 3 <i>Membri non di diritto.</i></p>	<p>Art. 3 <i>Membri non di diritto.</i></p>
<p>1. I venticinque componenti di cui alle lettere da c) a i) dell'articolo 2, comma 1, sono eletti da un'assemblea elettorale composta dai Sindaci di tutti i Comuni della Regione.</p> <p>2. Per assicurare il principio di una adeguata e proporzionale rappresentanza territoriale-demografica delle cinque province, sulla base delle risultanze ufficiali dell'ultimo censimento e del numero dei comuni per provincia, i venticinque membri, di cui al precedente comma, sono ripartiti in altrettanti collegi nel modo che segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nove al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Cosenza;</li> <li>- sette al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Reggio Calabria;</li> <li>- cinque al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Catanzaro;</li> <li>- due al collegio corrispondente ai comuni della</li> </ul>	<p>1. I <b>ventidue</b> componenti di cui alle lettere da c) a h) dell'articolo 2, comma 1, sono eletti da un'assemblea elettorale composta dai Sindaci di tutti i Comuni della Regione.</p> <p>2. <b>Per assicurare il principio di una adeguata e proporzionale rappresentanza territoriale-demografica delle cinque province, sulla base delle risultanze ufficiali dell'ultimo censimento e del numero dei comuni per provincia, i ventidue membri, di cui al comma 1, sono ripartiti in altrettanti collegi nel modo che segue:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>otto</b> al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Cosenza;</li> <li>- <b>sei</b> al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Reggio Calabria;</li> <li>- <b>quattro</b> al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Catanzaro;</li> <li>- due al collegio corrispondente ai comuni della</li> </ul>

provincia di Crotone;

- due al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Vibo Valentia.

3. La predetta ripartizione è suscettibile di revisione in rapporto alle variazioni demografiche delle cinque province che risultino dai successivi censimenti.

4. Ciascun collegio provinciale dovrà esprimere i membri non di diritto rispettando le indicazioni della tabella seguente:

Provincia	Comuni non capoluoghi	Piccoli Comuni	Comuni montani	Comuni minoranze linguistiche	Presidenti Consigli comunali	Unioni di comuni	Totale
CS	2	1	1	2	1	1	9
RC	3	1	1	1	//	//	7
CZ	2	1	//	//	//	1	5
KR	1	//	//	//	1	//	2
VV	1	//	1	//	//	//	2
Totale	9	3	3	3	2	2	25

5. La lista dei candidati per ciascun collegio deve essere costituita dai Sindaci dei Comuni che ricadono nel corrispondente ambito territoriale provinciale, in numero non inferiore ai seggi assegnati.

6. Nel caso in cui non siano presentate candidature o esse siano inferiori al numero di rappresentanti da eleggere in ciascun collegio, il seggio viene assegnato, a prescindere da quello di appartenenza, ai primi non eletti degli altri collegi che abbiano riportato la più alta cifra individuale in ordine decrescente.

(...)

Art. 7

*Nomina dei componenti.*

1. Risultano eletti, in ciascun collegio provinciale, coloro che hanno riportato, per ciascuna categoria di rappresentanza, il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i Presidenti di Consigli Comunali, i Sindaci dei comuni o delle Unioni di Comuni di maggiore dimensione demografica.

2. Nel caso di insufficienza dei candidati nella lista provinciale, si ricorre ai candidati degli altri collegi provinciali, a partire da quelli che esprimono il più alto numero di sindaci votanti, nell'ordine della graduatoria dei voti ottenuti, seguendo le specifiche categorie da rappresentare.

3. Nel caso in cui tra i componenti eletti non si riscontrino le quantità stabilite dal comma 1 dell'articolo 2, i meno votati tra gli eletti sono sostituiti dai non eletti della categoria meno rappresentata secondo l'ordine di graduatoria in base ai voti.

provincia di Crotone;

- due al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Vibo Valentia.

3. *Identico.*

4. *Identico:*

Provincia	Comuni non capoluoghi	Piccoli Comuni	Comuni montani	Comuni minoranze linguistiche	Presidenti Consigli comunali	Unioni di comuni	Totale
CS	2	1	1	2	1	1	8
RC	3	1	1	1	//	//	6
CZ	2	1	//	//	//	1	4
KR	1	//	//	//	1	//	2
VV	1	//	1	//	//	//	2
Totale	9	3	3	3	2	2	22

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(...)

Art. 7

*Nomina dei componenti.*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

<p>4. Dopo la verifica delle schede il Presidente del seggio consegna verbale che documenta le operazioni del seggio al Presidente del Consiglio regionale.</p> <p>5. Il Presidente del Consiglio regionale sulla base dei dati a verbale accerta quali candidati abbiano, per ciascun collegio provinciale e in base alle singole categorie, conseguito le più alte cifre individuali in ordine decrescente fino a concorrenza del numero dei componenti eleggibili nei rispettivi collegi.</p> <p>6. Il Presidente del Consiglio regionale proclama eletti i venticinque rappresentanti dei singoli collegi provinciali che hanno ricevuto il maggior numero di voti per ciascuna categoria e determina la graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti. A parità di cifre individuali prevale il più giovane di età. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla carica di Sindaco viene espunto dalla graduatoria.</p> <p>7. Il Presidente del Consiglio regionale, esaurite le procedure di cui ai commi precedenti, emana il decreto di nomina dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali, compresi componenti di diritto di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 2.</p> <p>8. Immediatamente dopo la pubblicazione del decreto di nomina, il Presidente del Consiglio regionale convoca la seduta d'insediamento del Consiglio delle Autonomie locali.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p> <p>5. <i>Identico.</i></p> <p>6. Il Presidente del Consiglio regionale proclama eletti i <b>ventidue</b> rappresentanti dei singoli collegi provinciali che hanno ricevuto il maggior numero di voti per ciascuna categoria e determina la graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti. A parità di cifre individuali prevale il più giovane di età. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla carica di Sindaco viene espunto dalla graduatoria.</p> <p>7. <i>Identico.</i></p> <p>8. <i>Identico.</i></p>
<p>Art. 8 <i>Durata.</i></p>	<p>Art. 8 <i>Durata.</i></p>
<p>1. Il Consiglio delle Autonomie locali rimane in carica quanto il Consiglio regionale e, successivamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, viene rinnovata la quota dei membri non di diritto, all'inizio di ogni legislatura regionale.</p> <p>2. I componenti non di diritto del Consiglio delle Autonomie locali sono rinnovati, con le procedure di cui agli articoli da 2 a 7 della presente legge, entro 60 giorni dall'elezione del nuovo Presidente del Consiglio regionale ed entro 90 giorni dalla elezione per il rinnovo delle cariche amministrative concernenti più della metà dell'insieme dei Comuni della Calabria.</p> <p>3. I componenti il Consiglio delle Autonomie locali restano in carica fino alla nomina dei loro successori.</p> <p>4. I componenti il Consiglio delle Autonomie locali decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco, di Presidente di Provincia, di Presidente di Consiglio comunale ovvero per lo scioglimento dell'Unione di Comuni.<sup>1</sup></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p>3. <i>Identico.</i></p> <p>4. <i>Identico.</i></p>

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lettera e), L.R. 27 aprile 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1 della medesima legge).

5. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto.

6. Il Presidente del Consiglio regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica, rispettivamente, di Presidente di Provincia o di sindaco di Comune capoluogo nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 comma 1.

7. Nel caso di cui alla lettera da c) ad i) dello stesso articolo è nominato il primo dei non eletti della lista di appartenenza da sostituire. Qualora la lista dei non eletti sia esaurita, è nominato in sostituzione il subentrante, nello stesso Comune, a quello da sostituire.

8. Nel caso in cui nessuna delle precedenti opzioni possa essere perseguita, il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, propone al Presidente del Consiglio regionale di cooptare nel Consiglio delle Autonomie locali un amministratore locale appartenente allo specifico collegio provinciale e alla categoria da rappresentare, da individuare nell'amministratore dell'ente demograficamente più grande.

9. Non vi è decadenza nel caso in cui, a seguito di elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative intervenute nel corso della durata in carica del Consiglio delle Autonomie locali, il componente di detto Consiglio sia riconfermato nella medesima carica precedentemente ricoperta.

(...)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Nel caso di cui alla lettera da c) ad **h**) dello stesso articolo è nominato il primo dei non eletti della lista di appartenenza da sostituire. Qualora la lista dei non eletti sia esaurita, è nominato in sostituzione il subentrante, nello stesso Comune, a quello da sostituire.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(...)